


Publicato il 24/02/2022

N. 00237/2022 REG.PROV.PRES.
N. 00314/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 314 del 2022, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Annalisa Frenna, rappresentata e difesa dagli avvocati Debora Chiaviello, Adelaide
Muscolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Aorn Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Di Biase, Domenico
Sorrentino, Antimo D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia;

nei confronti

Gentilcore Antonella, non costituita in giudizio;

per l'annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento di ESCLUSIONE DAL CONCORSO PER LA COPERTURA

DI 60 POSTI DI OPERATORE SANITARIO;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Frenna Annalisa il 21/2/2022:
per l'annullamento della graduatoria finale di merito del concorso indetto dalla
Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano e pubblicato in BURC n. 81/22.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza istruttoria nonché l'istanza di autorizzazione alla notifica per
pubblici proclami contenute nell'atto per motivi aggiunti;

Ritenuto, quanto all'istanza istruttoria, che l'Amministrazione debba depositare agli
atti del giudizio i verbali indicati al numero 7 dell'epigrafe del ricorso introduttivo,
gli atti del procedimento, la graduatoria finale di merito e gli atti conseguenti di
individuazione dei vincitori, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione
della presente ordinanza;

Ritenuto che l'eventuale accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti può
produrre effetti su un numero più esteso di controinteressati rispetto a quelli evocati
in giudizio e comunque su un numero elevato di controinteressati, tali dovendosi
considerare, allo stato, tutti i soggetti utilmente posizionati nella graduatoria di
merito approvata all'esito della contestata selezione;

Ritenuta pertanto la sussistenza dei presupposti per la notifica per pubblici
proclami del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 49, comma
3, c.p.a., secondo le modalità sotto indicate, con la precisazione che l'integrazione
del contraddittorio deve essere eseguita entro il termine perentorio di 30 (trenta)
giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente
ordinanza a cura della Segreteria della Sezione, con le conseguenze stabilite in caso
di inosservanza dagli artt. 49, comma 3 e 35, comma 1, lettera c) del c.p.a.:

la pubblicazione per estratto deve essere effettuata sul sito internet dell'Azienda
resistente;

il relativo annuncio deve contenere l'indicazione degli estremi del ricorso, del
nome dei ricorrenti, della denominazione delle amministrazioni intimare e dei

provvedimenti impugnati, un sunto dei motivi di gravame, l'indicazione dei controinteressati inseriti in graduatoria, l'indicazione del numero della presente ordinanza, con l'ulteriore avvertenza che l'avviso non dovrà essere rimosso dal sito delle amministrazioni sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale e che lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito www.Giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania – Napoli" della sezione "T.A.R.";

Ritenuto di dover stabilire che, entro l'ulteriore termine decadenziale di giorni 15 (quindici) decorrente dall'avvenuta pubblicazione, la parte ricorrente dovrà provvedere, sempre a pena di improcedibilità, al deposito presso la segreteria della Sezione della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

P.Q.M.

Ordina all'Amministrazione resistente il deposito degli atti indicati in parte motiva nel termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione della presente ordinanza.

Ordina alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio, autorizzando la notifica del ricorso e dei motivi aggiunti mediante pubblici proclami secondo le modalità e nei termini perentori indicati in motivazione.

Il Presidente
Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO